

# Merci regolamentate dal CITES the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora



---

20  
20

NOVEMBRE

**ITCA**®  
ITALIAN TRADE AGENCY

# MERCI REGOLAMENTATE DAL CITES

## THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

### Introduzione alle materia

La Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, più comunemente conosciuta come CITES, è un accordo internazionale tra Stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio ovvero esportazione, riesportazione e importazione di animali vivi e morti, di piante, nonché di parti e derivati.

La CITES regola il commercio internazionale di circa 35.000 specie, di cui approssimativamente 30.000 sono piante.

Queste specie sono riportate in [3 Appendici](#) (\*) secondo il grado di protezione che esse necessitano. L'appartenenza alle diverse appendici determina l'entità e la tipologia dei controlli all'importazione.

Rientrano nella Convenzione esemplari di origine selvatica (W) ma anche, e non solo, esemplari nati e allevati in cattività e piante riprodotte artificialmente.

### AUTORITÀ DESIGNATE IN ITALIA PER IL RILASCIO DI PERMESSI E CERTIFICATI CITES

Ogni Stato designa una o più Autorità di gestione (Management Authority) incaricate dell'emissione di permessi e certificati CITES, soggette al parere di una o più Autorità scientifiche designate a questo scopo.

In Italia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è l'Autorità di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione della legislazione CITES.

Le Autorità amministrative che, unicamente, possono rilasciare permessi e certificati CITES sono:

- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea – Ufficio XI-CITES per permessi di importazione ed esportazione;
- Arma dei Carabinieri - Servizio CITES dell'Arma dei Carabinieri per notifiche di importazione, certificati di riesportazione, certificati comunitari, per mostre itineranti, di proprietà personale e per collezioni di campioni.



graphics by grafica@ice.it | © realityimages | www.123rf.com

## 3 APPENDICI E RISPETTIVI ALLEGATI (\*)

artush, realityin  
Chitsanupoc  
Yastremska

Specie elencate negli allegati del regolamento del Consiglio n. 338/97.

### L'allegato A comprende:

- tutte le specie dell'Appendice I CITES, tranne quando gli Stati membri dell'UE hanno inserito una riserva;
- alcune specie delle appendici II e III CITES, per le quali l'UE ha adottato misure interne più rigorose;
- alcune specie non CITES.w

### L'allegato B comprende:

- tutte le altre specie dell'Appendice II CITES, tranne quando gli Stati membri dell'UE hanno inserito una riserva;
- alcune specie dell'Appendice III CITES;
- alcune specie non CITES.

### L'allegato C comprende:

- tutte le altre specie dell'Appendice III CITES, tranne quando gli Stati membri dell'UE hanno inserito una riserva.

### L'allegato D comprende:

- alcune specie dell'Appendice III CITES per le quali l'UE tiene una riserva;
- alcune specie non CITES per essere coerenti con altre normative UE sulla protezione delle specie autoctone, come la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli.

**Le specie all'allegato A saranno soggette a controlli più stringenti.**

**Le specie indicate agli allegati B-D non potranno più essere movimentate liberamente dal 1° gennaio 2021.**

**Allegati A e B: per importare tali specie da UE o NI**

**occorreranno:**

- permesso di esportazione (o re-export certificate) dal paese europeo esportatore;
- permesso di importazione rilasciato dall' Animal and Plant Health Agency (APHA).

**Allegato C: per importare tali specie dall'UE o NI occorreranno:**

- permesso di esportazione (o re-export certificate) dal paese europeo esportatore;
- permesso di importazione.

**Allegato D: occorrerà la notifica di importazione per**

- le importazioni dall'UE o da Nord Irlanda.



graphics by grafica@ice.it

© artush | www.123rf.com

## COME ACCERTARSI CHE I PRODOTTI RIENTRINO NELLA REGOLAMENTAZIONE CITES

Per le imprese che intendono importare e/o esportare esemplari di flora, fauna o loro parti e derivati, da e verso Paesi extra UE è consigliabile, in via preliminare, accertarsi se i prodotti oggetto dell'importazione/esportazione rientrano o meno nella regolamentazione CITES.

Come primo passo, quindi, è bene consultare le liste degli esemplari comprese negli allegati del Regolamento 338/97 (aggiornati dal [Regolamento \(UE\) 2019/2117](#)), la [Checklist delle specie CITES](#) e l'elenco delle combinazioni specie-Paese per le quali l'introduzione nell'Unione Europea è vietata in applicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1587, oppure sulla base dei pareri negativi espressi dall'SRG, il Gruppo di Consulenza Scientifica comunitario (cui le Autorità scientifiche nazionali devono attenersi), che si possono visionare sul sito [Species+](#).

Inoltre, è utile consultare la pagina del sito del Segretariato dove sono elencate le "sospensioni" del commercio stabilite per alcuni Paesi o combinazioni specie-Paesi. Tutte le sospensioni e i divieti sono soggetti nel tempo a possibile modifica.

## COME OTTENERE IL PERMESSO/CERTIFICATO

Una volta verificato lo status dell'esemplare che si intende importare o esportare, occorre procedere alla richiesta del relativo permesso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il quale, una volta completata l'istruttoria per la verifica dei requisiti fissati dalla normativa, la sottoporrà al parere della Commissione scientifica CITES.

Il permesso è rilasciato, come stabiliscono le norme comunitarie, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta completa. I termini si interrompono fino all'acquisizione del previsto parere positivo della Commissione scientifica nazionale e alla conclusione di eventuali consultazioni di Autorità CITES estere.

Per le domande dei permessi è richiesta la presentazione di appositi moduli che possono essere consegnati direttamente all'Ufficio accettazione e spedizione corrispondenza del Ministero (UASC), oppure inviati all'Ufficio per posta in formato cartaceo, o per posta certificata, o via telefax, allegando, in tutti i casi, la copia di un documento valido d'identità del richiedente (legale rappresentante in caso di impresa).

## MODULI DI RICHIESTA

- [Scheda di richiesta di licenza](#)
- [Istruzioni e Spiegazioni](#)
- [Richiesta di licenza per una sola specie: modulo n. 1](#)
- [Richiesta di licenza per più specie: moduli n. 1 e n. 2 \(massimo tre\)](#)
- [Dichiarazione relativa alle prescrizioni inerenti l'allevamento di esemplari del genere Python](#)

I moduli vanno compilati e firmati dal richiedente e devono indicare con esattezza il nome scientifico (in latino) e comune dell'esemplare che interessa. In caso di difficoltà, consultare gli allegati del [Regolamento \(UE\) 2019/2117\(2\)](#), oppure contattare l'Ufficio.

Inoltre, è richiesto il versamento dell'importo di € 27,00 per il rilascio di ciascun permesso che può riguardare un massimo di tre specie (non esemplari).

**Per le esportazioni deve essere allegato un documento che provi che gli esemplari sono stati acquisiti legalmente, ad esempio, fattura per esemplari di allegato B di origine UE, certificato UE di nascita in cattività o riproduzione artificiale, cessione a fini CITES.**

Alle domande import/export è necessario allegare, infine, l'attestazione originale del versamento di € 27,00 tramite bollettino postale, oppure la nota di eseguito del bonifico bancario o postale.

NB: Per le licenze di esportazione scadute o inutilizzate - periodo di validità 6 mesi- le medesime devono essere restituite al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea – Ufficio XI-CITES.

## GENNAIO 2021

Alla fine del periodo di transizione, i movimenti di specie controllate ai sensi della CITES tra il Regno Unito e l'UE dovranno rispettare le stesse disposizioni in vigore per i movimenti tra il Regno Unito e i paesi non UE. Le specie coperte dalla Convenzione CITES saranno quindi soggette a nuovi requisiti di importazione a partire da gennaio 2021.

Per le specie elencate, così come loro parti o derivati l'operatore britannico (importatore) dovrà presentare il permesso di importazione all'atto dell'arrivo in UK,

mentre il fornitore/ mittente europeo dovrà:

- **produrre documentazione da esibire alle dogane britanniche;**
- **allegare il documento CITES alla spedizione utilizzando una busta sigillata trasparente applicata direttamente al pacco.**

I permessi di importazione e di esportazione sono necessari per autorizzare il commercio di specie CITES con Paesi non appartenenti all'Unione Europea e sono richiesti prima dell'arrivo in dogana di animali, piante o parti e derivati; in mancanza di permesso gli esemplari sono confiscati e si incorre nella commissione di illecito. Infatti coloro i quali muovono specie protette da Cites senza la valida documentazione possono essere considerati responsabili di un crimine punito in GB con condanne fino a 7 anni.

Le spedizioni entreranno in Gran Bretagna tramite un punto di ingresso designato per i controlli CITES e l'autorità doganale conserverà la documentazione e ne invierà una copia all'APHA. Le ulteriori copie saranno utilizzate per provare la legale esportazione/ importazione della specie.

### UBICAZIONE DEI CONTROLLI

Le importazioni di esemplari elencati nella CITES dovranno entrare in GB attraverso un **punto di entrata e uscita (PoE)** designato. Un elenco di PoE designati dalla CITES è disponibile [online](#) (Appendice 1).

### **Alcune categorie oltre a dover rispettare le procedure CITES sono sottoposte anche al rispetto di specifiche prescrizioni**

#### **A) I prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano**

Le importazioni di pesce pescato in mare, prodotti della pesca e alcuni tipi di molluschi dovranno inoltre soddisfare i requisiti del certificato di cattura (e altri requisiti documentali sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)). I controlli su questi documenti avranno luogo a partire da gennaio 2021.

Anche le importazioni di prodotti alimentari dalle specie elencate negli allegati CITES, EUWTR o UKWTR, dovranno soddisfare i requisiti CITES. Questi includono il requisito per i permessi di esportazione EUWTR dal paese di partenza e un permesso di importazione UKWTR rilasciato dall'APHA.

#### **B) Piante e i prodotti vegetali**

Tali prodotti, che rientrano nelle normative sulle specie minacciate di estinzione (CITES/UKWTR) dovranno soddisfare ulteriori requisiti.

Dal 1° gennaio 2021, nuovi requisiti si applicheranno alle importazioni di **piante e prodotti vegetali ad alta priorità**. Ciò include tali requisiti:

- le merci devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario;
- pre-notifica di importazione presentata dall'importatore britannico;
- le merci saranno soggette a controlli documentali, d'identità e fisici.

Dal 1° aprile l'obbligo di certificati fitosanitari, le pre-notifiche di importazione e controlli documentali, di identità e i fisici saranno richiesti per **tutte le piante e prodotti vegetali regolamentati**.

#### **NB: Ulteriori requisiti sanitari e sanitari e fitosanitari**

Le importazioni di animali vivi, prodotti animali o piante controllate elencate nella CITES possono anche essere soggette a controlli separati relativi al rischio sanitario e alla sussistenza di certificati fitosanitari. Può essere stabilita l'obbligatorietà dell'entrata / uscita attraverso BCP prestabiliti (ad esempio, punti di ingresso stabiliti con un posto di controllo frontaliere appropriato per animali vivi).

# APPENDICE 1

## **Punti di entrata e di uscita designati CITES**

Gli uffici doganali nei seguenti punti di entrata e di uscita saranno designati per il commercio CITES dal 1 ° gennaio 2021.

Si potranno utilizzare questi aeroporti:

- Belfast International
- Birmingham International
- Bristol International
- Cardiff International
- East Midlands
- Edimburgo
- Gatwick
- Glasgow International
- Glasgow Prestwick
- Londra Heathrow
- Londra Luton
- Londra Stansted
- Manchester
- Southampton International

Si potranno usare questi porti:

- Belfast Seaport
- Dover
- Eurotunnel
- Felixstowe
- Harwich International
- Holyhead
- Liverpool Seaforth Container Terminal
- London Gateway (porto di Londra)
- Plymouth
- Poole
- Portsmouth international Port
- Southampton ABP
- Tilbury (porto di Londra)

Si potranno utilizzare questi uffici postali (solo per posta):

- Hub internazionale dei pacchi postali di Coventry
- Centro di distribuzione mondiale di Heathrow (HWDC)

NB: Gibilterra non sarà inclusa come porto designato dal Regno Unito per il commercio CITES.

## **Ulteriori disposizioni portuali per esemplari CITES**

Ci sono accordi aggiuntivi se utilizzi servizi roll on roll off (RoRo) o Eurotunnel.

### **Utilizzo dei servizi roll on roll off (RoRo).**

Sarà possibile utilizzare i servizi RoRo, ad esempio traghetti per auto, nei seguenti porti:

- Dover
- Eurotunnel
- Felixstowe
- Harwich
- Portsmouth

Occorrerà fermarsi e presentare i documenti CITES a un funzionario doganale per l'approvazione.

Ulteriori informazioni sull'[importazione](#) di merci nel Regno Unito tramite servizi roll on roll off.

## **Importazione ed esportazione di esemplari CITES tramite Eurotunnel**

Per importare campioni CITES in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) tramite Eurotunnel è necessario presentare i documenti CITES per l'approvazione.

## **Esemplari CITES che entrano in GB dall'UE o dall'Irlanda del Nord**

È necessario utilizzare uno dei punti di entrata e di uscita designati dalla CITES per spostare gli esemplari CITES tra GB e UE e tra GB e Irlanda del Nord (NI).



---




## LONDON

Italian Trade Commission  
Trade Promotion Section of the Italian Embassy  
Sackville House, 40 Piccadilly  
W1J 0DR, LONDRA  
☎ +44 20 7292 3910  
☎ +44 20 7292 3911  
✉ [londra@ice.it](mailto:londra@ice.it)

## HELP DESK BREXIT

✉ [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)  
✉ [g.migliore@ice.it](mailto:g.migliore@ice.it) | Gabriella Migliore  
✉ [f.mondani.contr@ice.it](mailto:f.mondani.contr@ice.it) | Francesca Mondani  
✉ [c.povero.contr@ice.it](mailto:c.povero.contr@ice.it) | Claudio Povero

[www.ice.it](http://www.ice.it)  
[www.export.gov.it](http://www.export.gov.it)  
[www.ice.it/it/mercati/regno-unito](http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito)

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency)   
[@ITALondon\\_](https://twitter.com/ITALondon_)   
[@italondon\\_](https://www.instagram.com/italondon_)   
Italian Trade Agency 